

## L'OPINIONE

## BILANCIO

## Classificazione dei ratei e risconti nel bilancio abbreviato: semplificazione con attenzione alla competenza

di Raffaele Marcello | 18 GIUGNO 2025

*I ratei e risconti riflettono componenti economici di competenza di un esercizio, la cui manifestazione finanziaria avviene in un periodo differente. Il bilancio ordinario prevede la loro esposizione in voci autonome dello stato patrimoniale. Tuttavia, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) possono aggregare tali poste tra crediti e debiti. La situazione, disciplinata dall'OIC 18 e dall'OIC 12, mira a ridurre gli oneri informativi per le PMI. La rilevazione dei ratei e risconti si rende in ogni caso necessaria ogniqualvolta la loro contabilizzazione risulti significativa ai fini del rispetto del principio di competenza economica.*

I **ratei** e **risconti** rappresentano componenti economici che, pur maturando in un determinato esercizio, trovano la loro manifestazione finanziaria in un periodo differente. Per garantire il rispetto del principio di competenza, il bilancio ordinario richiede l'iscrizione di tali poste in voci autonome dello stato patrimoniale, rispettivamente tra le **attività** (voce D) e le **passività** (voce E).

Alle imprese che adottano il **bilancio in forma abbreviata**, ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., la normativa consente una **rappresentazione semplificata**: i ratei e risconti attivi, infatti, possono essere inclusi tra i crediti (voce C.II), mentre quelli passivi possono confluire tra i debiti (voce D del passivo). Questa facoltà, disciplinata dai Principi contabili OIC 12 e OIC 18, è finalizzata a ridurre gli oneri informativi a carico delle PMI, pur lasciando invariato l'obbligo di rilevazione delle poste ogniqualvolta siano significative per una corretta imputazione dei costi e dei ricavi all'esercizio di competenza.

Secondo l'OIC 18, ratei e risconti devono essere rilevati quando il principio di competenza lo impone, indipendentemente dalla modalità di presentazione in bilancio. In particolare, essi si riferiscono a quote di proventi o oneri che, pur non avendo ancora (o più) riscontro finanziario, devono essere imputati all'esercizio in corso. Il principio generale della rilevanza, sancito dall'art. 2423, comma 4, c.c., consente tuttavia di derogare a obblighi di rilevazione o informativa quando gli **effetti** risultano **trascurabili ai fini della rappresentazione veritiera e corretta**.

Nel bilancio abbreviato, l'OIC 12 consente di utilizzare **schemi patrimoniali semplificati**, riportando solo le macro voci identificate da lettere maiuscole e numeri romani. Ciò vale anche per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.), che possono adottare gli stessi schemi, ulteriormente semplificati da specifiche esenzioni, tra cui la facoltà di non predisporre la nota integrativa, salvo alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale.

Il legislatore ha però previsto alcune **eccezioni**.

La Legge n. 238/2021 (Legge Europea 2019-2020) ha **escluso** alcune categorie di imprese – in particolare gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria, come le *holding* – dalla possibili-

tà di accedere alle semplificazioni previste per le **micro-imprese**. Per tali soggetti, anche in presenza dei requisiti dimensionali, non è ammesso l'accorpamento dei ratei e risconti alle voci di crediti o debiti. In altre parole, la rappresentazione separata delle voci D (attivo) ed E (passivo) rimane obbligatoria. La norma risponde all'esigenza di maggiore trasparenza per operatori del settore finanziario, considerati strutturalmente più complessi e di interesse sistemico.

Anche nei **bilanci infrannuali** trova applicazione il principio di competenza. L'OIC 30 stabilisce che le situazioni contabili intermedie debbano essere redatte secondo i medesimi criteri civilistici e contabili del bilancio annuale (c.d. "metodo discreto"), trattando ogni periodo come un esercizio autonomo. Ciò comporta l'obbligo di rilevare i ratei e risconti, effettuare le scritture di assestamento e classificare le poste con le stesse modalità previste a fine esercizio. Le **semplificazioni** previste per il bilancio abbreviato restano valide anche nei bilanci intermedi, a condizione che si adotti la medesima forma contabile.

Nel **bilancio abbreviato**, la **nota integrativa** può omettere le informazioni previste dall'art. 2427, comma 1, n. 7, c.c., relative alla natura e alla composizione dei ratei e risconti. Ciò nonostante, sarebbe opportuno fornire tali dettagli qualora l'ammontare delle poste è significativo, al fine di garantire trasparenza e coerenza informativa. In ogni caso, la semplificazione espositiva non deve comportare l'omissione della rilevazione contabile delle poste quando queste risultano rilevanti per una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'esercizio. Va inoltre ricordato che le micro-imprese sono addirittura esonerate dalla redazione della nota integrativa (purché forniscano in calce allo stato patrimoniale le informazioni minime richieste). In tal caso, ogni indicazione sui ratei e risconti è omessa di *default*, salvo che la loro inclusione tra crediti e debiti incida su voci per le quali siano richieste informazioni specifiche anche alle micro (ad esempio, se una micro-impresa presenta ratei attivi inclusi nei crediti verso clienti oltre 12 mesi, dovrà quantomeno indicare il totale dei crediti esigibili oltre l'esercizio, comprensivo dei ratei).

Dal punto di vista interpretativo, le regole sulla classificazione dei ratei e risconti nel bilancio abbreviato non presentano criticità sostanziali, ma richiedono attenzione nell'applicazione pratica. Un possibile dubbio riguarda la **valutazione della soglia di significatività** per decidere la non contabilizzazione di un rateo/risconto: l'OIC non fornisce parametri quantitativi rigidi, lasciando al redattore il giudizio professionale caso per caso, motivato in base alla dimensione dell'importo rispetto ai valori di bilancio. È consigliabile documentare tali valutazioni, ad esempio inserendo un accenno in nota integrativa (quando predisposta) sulle politiche di *cut-off* adottate, per dimostrare la conformità all'art. 2423, comma 4, c.c. e all'OIC 11 (principio della rilevanza).

In conclusione, le regole relative alla classificazione dei ratei e risconti nei bilanci redatti in forma abbreviata mirano a coniugare esigenze di semplificazione con il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e rappresentazione corretta della situazione patrimoniale. Le imprese che rientrano nei requisiti di legge possono ricorrere alle **facoltà di accorpamento e di riduzione informativa**, ma devono esercitarle con prudenza, valutando la rilevanza delle poste e documentando le scelte contabili. Per le *holding* industriali, l'analisi dell'ambito soggettivo diventa determinante per verificare l'applicabilità delle semplificazioni, mentre nei bilanci infrannuali le regole di classificazione dei ratei e risconti restano sostanzialmente invariate rispetto a quelle ordinarie.